

N. 00446/2011 REG.PROV.COLL.  
N. 00050/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 50 del 2011, proposto da:  
Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop, rappresentato e difeso  
dagli avv. Stefano Beltrami, Elio Piersanti Gessaroli, con domicilio  
eletto presso Beatrice Belli in Bologna, Strada Maggiore 47;

***contro***

Hera S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Carullo, con  
domicilio eletto presso Antonio Carullo in Bologna, Strada Maggiore  
47;

***nei confronti di***

Società Geotech, Hera Rimini S.r.l.;

***per l'annullamento***

del provvedimento datato 30.11.2010 prot.n.241132/10 a firma del  
Direttore dell'Hera Spa Ing.Edolo Minarelli, di rigetto della richiesta

di accesso agli atti formulata dal Consorzio ricorrente in data 9.11.2010 e per l'accertamento del diritto di accesso del Consorzio ricorrente e per l'ottenimento mediante ordine di esibizione del TAR adito nei confronti della Società Hera Spa, dell'accesso agli atti del procedimento relativo all'appalto pubblico dei lavori di "potenziamento e ricostruzione collettore Rodella - 2° stralcio in Comune di Rimini" ed in particolare gli atti, anche interni, concernenti il rapporto della stazione appaltante (già società Hera Rimini Srl , ora Hera Spa) con la ditta appaltatrice Società Geotech srl, ivi comprese le modalità anche autorizzative dei pagamenti da parte di Hera in favore di Geotech;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Hera S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Riferisce il Consorzio ricorrente di aver stipulato un contratto di sub - appalto con la società controinteressata, vincitrice della gara di appalto indetta dal HERA Rimini s.r.l. per il potenziamento e la

ricostruzione del collettore Rondella – 2° stralcio in Comune di Rimini.

Essendo insorti contrasti tra le due società veniva instaurato un contenzioso innanzi al Giudice Ordinario per l'adempimento delle rispettive prestazioni, e particolarmente per il pagamento di compensi al ricorrente Consorzio per opere sub appaltate e da questo eseguite.

Il Car formulava ad Hera istanza di accesso agli atti inerenti i rapporti della stessa con l'appaltatrice Geotech s.r.l., compresi quelli autorizzativi dei pagamenti, motivando genericamente la richiesta con le proprie esigenze difensive nel contenzioso civile pendente.

Avverso il diniego di Hera presentava ricorso al T.A.R., deducendone l'illegittimità.

Si costituiva in giudizio Hera s.p.a. subentrata ad Hera Rimini s.r.l., che controdeduceva alle avverse doglianze e concludeva per la reiezione del ricorso.

La causa veniva trattenuta in decisione all'odierna Camera di Consiglio.

In linea di diritto va osservato che la nuova formulazione del diritto di accesso, di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, novellata dalla legge n. 15 del 2005, garantisce il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi.

I soggetti interessati sono coloro che hanno un interesse diretto,

concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata “e collegata al documento del quale è chiesto l’accesso”.

Il legislatore nell’intento di conciliare il delicato equilibrio tra le esigenze di tutela di situazioni giuridicamente tutelate e la riservatezza di terzi ha dato prevalenza alle prime soltanto con riferimento ai documenti direttamente collegati alla situazione giuridicamente tutelata.

Diversamente il diritto di accesso verrebbe esercitato per effettuare un non consentito controllo generalizzato sull’attività dell’amministrazione.

Coerentemente con detta scelta del legislatore l’articolo 25 richiede che l’istanza di accesso sia motivata e, pertanto, la richiesta deve indicare il collegamento dei documenti richiesti alla situazione giuridicamente tutelata.

Nel caso concreto l’istanza fa riferimento generico alle esigenze di difesa nel contenzioso pendente davanti al Giudice Ordinario, che si riferisce al contratto di sub-appalto risolto nel novembre del 2008 dalla controinteressata, avvalendosi di clausola risolutiva espressa ex art.17 del contratto stesso.

A fronte della motivazione del provvedimento esplicito di diniego impugnato, pertanto, era onere della ricorrente evidenziare, quanto meno in sede giudiziaria con uno specifico motivo di ricorso, il collegamento tra la corposa documentazione richiesta, parte della quale palesemente estranea ai rapporti tra le società e successiva alla

interruzione del rapporto contrattuale tra le stesse, e quindi rappresentare, quanto meno in questa sede, le ragioni del collegamento tra detta documentazione e le esigenze di difesa, contestando specificamente le ragioni esplicite del diniego, indicate nel provvedimento impugnato, per consentire al T.A.R. di apprezzarne la eventuale fondatezza.

Invece, la società ricorrente, senza contestare quanto indicato nel provvedimento impugnato ossia l'estraneità di gran parte della documentazione richiesta al rapporto intercorso, si è limitata ad affermare il principio teorico delle esigenze difensive senza altra indicazione più precisa, nonché la propria posizione di subappaltatore di lavori non pagati, e la legittimazione passiva di Hera spa ancorché soggetto privato.

Non ha invece indicato uno specifico collegamento strumentale tra la conoscenza dei documenti richiesti e le valutazioni difensive che deve poter svolgere "cognita causa" nel giudizio civile, tenuto conto che il C.A.R. non vanta crediti diretti nei confronti di Hera, né privilegi sulle somme da questa pagate a Geotech, e che la riserva di sospensione dei pagamenti all'appaltatore, fino al pieno adempimento di questo nei confronti dei sub-appaltatori, è prevista dall'art. 18 del capitolato speciale come mera facoltà di Hera, e con effetti solo tra le parti.

Ben diverso è il caso deciso con sentenza 103/07 della Sezione I di questo TAR, in cui:

- il contratto d'appalto era stato risolto per inadempimento dell'appaltatore principale;
- il sub appaltatore aveva tempestivamente segnalato alla stazione appaltante l'insolvenza dell'appaltatore principale, e chiesto che fossero congelati i pagamenti a lui dovuti per i lavori subappaltati ed eseguiti;
- in relazione a tanto, il subappaltatore sosteneva di avere titolo, in base al contratto di subappalto, ad essere soddisfatto direttamente dalla stazione appaltante;
- quindi, a prescindere dalla fondatezza o meno di tale pretesa surrogatoria (questione attinente soltanto al merito della eventuale futura controversia che la ricorrente avrebbe azionato), era ben chiaro l'interesse della richiedente a conoscere lo stato e la cronologia dei pagamenti effettuati dalla stazione appaltante, per apprezzare una eventuale responsabilità di questa per i pagamenti eseguiti e le azioni da intraprendere in relazione a quelli ancora da eseguire.

Il ricorso va quindi respinto.

Le spese possono essere compensate per la novità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Emilia Romagna  
(Sezione Seconda)  
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe  
proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Bruno Lelli, Consigliere

Alberto Pasi, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)